

IL COMMERCIO FRIULANO

Direz. presso l'Unione Commercianti, via Vitt. Ven. 17, Udine - C/O Postale 9-5469 - Casella Postale n. 5, Udine - Abbonamenti: Annuo L. 20 - Semest. L. 12 - Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno

NOTIZIARIO QUINDICINALE DELL'UNIONE PROV. FASCISTA DEI COMMERCianti DI UDINE

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 1 il mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Anze - Comunicati - Sentenze, ecc. L. 4 il mm. - Cronaca L. 2.50 il mm. - Rivolgere a Bogarelli e Chizzoni, via S. Francesco 1 g, Udine, tel. 9-39

ANNO XXII - N. 19 - 20

UDINE, 29 DICEMBRE 1943 - Anno XXII E. F.

Sped. in abb. postale II. gruppo

Nel nuovo ordine sociale di domani

La tutela della proprietà commerciale

Anche per un piccolo commerciante dev'esser possibile realizzare la proprietà del suo negozio

Nell'immediato dopoguerra numerosi saranno i problemi che la nostra categoria dovrà risolvere.

Indiscutibilmente uno dei più importanti sarà, data la necessità di rifare tutta l'attrezzatura materiale ed estetica del nostro travagliato ma sempre vitale Paese, la tutela della proprietà commerciale.

E' questo un argomento della più grande importanza soprattutto per i piccoli bottegai, e lo ha dimostrato il fatto che in ogni assemblea di commercianti vi è sempre stato qualcuno che ha posto sul tappeto la sempre interessante questione.

Esponiamo quindi il nostro pensiero in merito, certi di riuscire a risolvere l'interessamento dei numerosissimi titolari di aziende ed eventualmente suscitare in essi altre idee migliori che potrebbero essere prese in considerazione.

Auspichiamo che il Governo provveda con opportuna legislazione a soddisfare le nostre esigenze tenuto conto che essendo l'orientamento del Partito Fascista Repubblicano nettamente sociale, anche la nostra classe merita il benevolo interessamento dello Stato.

Tutti possono con facilità immaginare con quale perplessità si acciderà a restaurare il proprio magazzino incontrando spese non indifferenti un commerciante che sia, sì, titolare di un negozio, ma che non sia proprietario del fondo; se non avrà almeno una relativa tranquillità rispetto alla durata della locazione.

Tanti proprietari di stabili ritenuti anche onestissimi in pratica, alla prima scadenza delle locazioni, hanno dimostrato di non aver alcun ritratto a sfrattare i loro inquilini senza preoccuparsi del danno che avrebbero loro arrecato.

E' necessario anche tenere presente casi di forza maggiore come il decesso del proprietario dello stabile o la vendita improvvisa del fondo che possono creare una situazione nuova e piena di incertezze allo scadere della locazione.

In tema di locazione

Occorre non dimenticare che il suddetto dubbio, cioè la probabile mancata rinnovazione della locazione, mette nella impossibilità a guerra terminata, di affrontare serenamente l'oneri delle spese necessarie a ripristinare l'arredamento di un negozio, mancando la certezza di poter ammortizzare l'ammontare sostenuto in un proporzionato numero di anni.

E' utile precisare che per il passato le locazioni più lunghe difficilmente sorpassavano i sette anni, ma in questi tempi per la maggior parte oscillano da uno a tre anni.

Abbiamo notizia che in alcune provincie parecchi importanti negozi hanno ottenuto fati-

samente la locazione di cinque anni, attraverso un lodo Prefettizio e alla scadenza, le suddette locazioni non sono state rinnovate.

E' quindi importante rammentare, come già detto sopra, che tali periodi sono insufficienti ad estinguere spese sensibili quale la messa a punto completa di un negozio di una certa importanza.

E' già che siamo in argomento sarebbe bene considerare anche i negozi che si aprono per la prima volta in nuove costruzioni e che per essere valorizzati richiedono una ininterrotta e faticosa di costante operosità, che è non inferiore ai nove anni.

Quante volte a valorizzazione ottenuta il proprietario sfratta l'operoso esercente e subentra se non direttamente, per salvare le apparenze, attraverso una vendita fittizia perché avvenuta tra parenti o presta nomi, ed abusa così a proprio vantaggio del lavoro esplicato dal precedente inquilino.

Difesa necessaria

Non è il primo caso di potenti aziende le quali allo scopo di assicurarsi dei locali in posizioni che erano molto favorevoli e valorizzati da tante vecchie aziende hanno acquistato tutti i locali di un fabbricato ed alla scadenza delle singole locazioni, hanno sfruttato, non badando alla rovina che creavano a tutti gli esercenti.

Cra in regime di fitti bloccati non può essere adottata la ragione che il proprietario sfratta l'esercente perché può maggiormente sfruttare il proprio immobile concedendolo in affitto a condizioni migliori ad altro commerciante perché anche in questo caso non ne potrebbe percepire un maggior canone.

E' impossibile, con il Regime in atto, non ottenere una salvaguardia degli interessi prodotti quasi sempre da immensi sacrifici di un commerciante? Non riteniamo la risposta positiva molto facile perché nulla del genere è previsto dal Diritto vigente italiano, ma siamo certi che il Governo attuale socializzato saprà superare tutte le difficoltà quando si tratterà di tutelare diritti ancorché non sanciti costituzionalmente ed impedire speculazioni.

Potrà quindi essere studiato ed approfondito l'esame della nostra proposta che se accolta sarebbe la possibilità della rinascita delle nostre belle città italiane con attrezzatissimi negozi e toglierebbe contemporaneamente dalla continua incertezza del domani una categoria di lavoratori tanto numerosa e che nella maggior parte rappresentano altrettanti nuclei familiari.

Tra le varie risoluzioni che sono state proposte in ogni tempo a tale assillante quesito la migliore e la più facilmente attuabile appare quella mediante

la quale un esercente che abbia sempre regolarmente adempito ai propri impegni contrattuali nei confronti del locatario potrebbe allo scadere del contratto di locazione e allorquando il proprietario intenda sfrattare dal negozio dallo stesso gestito, addivenire all'acquisto del negozio mediante il pagamento di una cifra corrispondente al-

Ricupero crediti commerciali

Il Supremo Commissario Germanico ha fatto presente che tutte le Ditte commerciali interessate che hanno a tutt'oggi scoperti dei crediti verso Amministrazioni Statali Italiane possono presentare, tramite l'Unione, apposita richiesta acciocché lo stesso possa intervenire presso le competenti Autorità per la liquidazione delle pendenze.

In ottemperanza a quanto sopra invitiamo quindi le Ditte che si trovano nelle citate condizioni, a voler sollecitamente presentare, presso l'Unione, la domanda, corredata da tutti quei documenti ed elementi che possono in ogni modo risultare utili per la giustificazione del credito stesso.

la capitalizzazione del fitto ad un tasso fisso da stabilirsi per legge.

La soluzione migliore

Sorge istintiva la considerazione che in regime di fitti bloccati dovrebbe essere sufficientemente semplice e si verrebbe così a creare un diritto simile per non dire identico a quello dell'usufrutto; resterebbe così stabilito che allo scadere di una locazione il proprietario del fondo di negozio non potrebbe sfrattare l'inquilino che regolarmente gli paga l'affitto, ma avrebbe facoltà di rinnovargli la locazione o di offrirgli in vendita il locale gestito al prezzo calcolato come sopra detto.

Si creerebbe così un istituto con la caratteristica principale di mirare a facilitare la probabilità che il locatore possa fare l'acquisto del fondo che ha valorizzato e in cui svolge la propria attività.

Risolta così la questione in questo senso si avrà la salvaguardia del principio di proprietà perché il proprietario avrà sempre la facoltà di rimanere padrone del fondo e potrà così godere il giusto frutto del suo capitale, ma non potrà trasformarsi in speculatore sfruttando l'altrui lavoro. Ed infine anche un piccolo commerciante senza possibilità economiche allo scadere della locazione invece di sottostare allo sfratto potrà comperare, con l'aiuto di una Banca e relative ipoteche, quello che diverrà veramente il suo negozio.

Rag. F. F.

Nella Direzione

In seguito all'avvenuto scambio di consegne all'UNIONE PROVINCIALE FASCISTA DEI COMMERCianti la direzione de «IL COMMERCIO FRIULANO» viene assunta dal nuovo Direttore della organizzazione, camerata Giuseppe Pivetta, già direttore reggente dell'Unione stessa.

Le nuove norme per la revisione dei contratti di guerra

Il Ministero delle Finanze comunica:

La Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1943, n. 283, ha pubblicato il decreto del Ministro delle Finanze del 12 novembre 1943, il quale provvede a una nuova disciplina della revisione dei contratti di guerra assoggettando i prezzi e corrispettivi dei detti contratti all'imposta generale sull'entrata nella misura del 20 %.

Per opportuna norma delle ditte interessate, si avverte che — giusta la disposizione contenuta nell'art. 3 del decreto citato — per i contratti per i quali alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, che coincide con quella della sua pubblicazione, e cioè il 4 dicembre 1943, sia stato integralmente effettuato il pagamento dei prezzi o corrispettivi convenuti, le stesse ditte fornitrici o appaltatrici debbono far denuncia degli estremi di tali contratti al competente Ufficio del registro, che è quello del luogo dove il contratto è stato stipulato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Tale termine, essendo il decreto — come si è detto — entrato in vigore il 4 dicembre 1943 —, scade il 3 gennaio 1944. Se i contratti sono stati stipulati in un luogo e registrati presso un Ufficio del registro diverso da quello che ha sede nel luogo di stipulazione, si ammette che la presentazione della denuncia possa essere fatta presso l'Ufficio di registrazione.

La denuncia deve contenere gli estremi del contratto. Per estremi si intendono:

a) le parti contraenti con precisa indicazione dell'autorità, ente o servizio appaltanti o a favore del quale è stata effettuata la fornitura, nonché la residenza o domicilio dei fornitori appaltatori;

b) data del contratto, della sua approvazione e sua registrazione;

c) prezzi o corrispettivi precisando se essi sono quelli dell'atto originario o degli eventuali atti aggiuntivi o determinati in seguito alla revisione prevista dallo stesso contratto originario;

d) estremi del pagamento del detto prezzo o corrispettivo. Si fa infine presente che l'ultimo comma dello stesso articolo 3 determina un'ammenda da lire mille a lire diecimila per la omessa denuncia nel termine stabilito dallo stesso articolo 3, e un'ammenda da lire cinquemila a lire cinquanta mila nel caso di infedele denuncia.

Severe disposizioni del Capo della Provincia sulla disciplina dei prodotti e dei consumi

Repressione delle infrazioni annonarie e del fenomeno della «borsa nera»

S. E. il Prefetto ha diretto ai Lattiere, i Podestà e Commissari Podestà, Enti, Comandi interessati la seguente circolare:

« Dal 25 Luglio ad oggi il rifornimento della Provincia di Udine dei generi razionati e contingentati ha potuto essere effettuato con una certa regolarità mediante la continua e vigilante opera svolta dagli uffici competenti e l'assistenza concessa dall'Autorità Germanica.

Per la situazione particolarmente delicata di questi ultimi tempi si è, però, venuto sempre più consolidando, per la sensazione diffusasi nei produttori e nei consumatori della mancanza di ogni controllo, uno stato di grande, dannosa e biasimevole indisciplina nel settore alimentare, indisciplina che, ha notevoli riflessi sull'andamento dei conferimenti agli ammassi ed un preoccupante acuirsi del fenomeno del mercato nero.

Si sono così manifestate numerose evasioni agli ammassi e si è verificato altresì un allarmante esodo di generi dai luoghi di produzione anche fuori provincia, con le conseguenze che è facile immaginare.

Si sono avuti, infatti, produttori che hanno trattenuto anche dei cereali, dei legumi, del latte, che avrebbero dovuto regolarmente conferire agli ammassi; molini artigiani che hanno macinato senza l'osservanza delle norme che regolano la macinazione dei cereali; vendite di generi a prezzi di gran lunga superiori a quelli di calmiera, ecc.

Occorre assolutamente ora avviarsi verso la normalità, condizione questa indispensabile perché i consumatori possano essere riforniti con la tempestività necessaria e nella misura che rappresenta il minimo indispensabile per la loro alimentazione.

Richiamando tutte le disposizioni finora emanate e che restano in vigore, circa l'oggetto, mi preme soprattutto soffermarmi sui seguenti argomenti.

Disciplina lattifera.

L'apporto del latte presso le latterie si è in questi ultimi tempi fortemente ridotto; le cause di tale contrazione erano in primo luogo da ricercarsi nel prezzo assai modesto stabilito per il latte ed in secondo luogo nella scarsa e ben poca comprensione dimostrata dagli agricoltori e dai dirigenti le latterie della necessità del conferimento del latte per l'alimentazione della popolazione civile non produttrice. Di conseguenza, ben scarso e quasi nullo il conferimento del burro e del formaggio. Dopo l'aumento disposto del prezzo del latte a domicilio del produttore e dopo le precise istruzioni recentemente impartite a tutti i Presidenti delle latterie, e le agevolazioni concesse ai produttori, è lecito attendersi il ritorno ad una rigorosa e severa disciplina della produzione lattifera, per la cui applicazione sono impegnati direttamente i Presidenti delle

Conferimento del granoturco e legumi.

La situazione dell'ammasso del granoturco è molto preoccupante, perché la quantità finora conferita è assai irrisoria in confronto al quantitativo ottenuto nell'anno decorso. In speciale modo è stato notato che la Bassa Friulana, zona di effettiva ed abbondante produzione, ha conferito ben poco granoturco all'ammasso, mentre d'altro canto è accertato che i produttori tendono a vendere detto cereale a persone in provincia od anche fuori provincia a prezzi elevati, dimostrando in atto nessuna disciplina ed incrementando il mercato nero.

Ho disposto che gli Uffici accertamenti agricoli procedano tempestivamente ad accertare presso ogni singolo produttore la effettiva produzione di granoturco ottenuta nell'annata 1943 e svolgano efficace opera di persuasione o di convincimento per il conferimento di granoturco stabilito dalle vigenti dispo-

(Continua in II pagina)

Sobrietà e semplicità nelle vetrine

E' già stata segnalata l'opportunità che le vetrine dei negozi armonizzino col clima di austerità propria di un popolo in armi che combatte per un alto ideale di giustizia sociale. I commercianti, che prima di essere tali sono patrioti, hanno compreso quale stonatura, quale anacronismo costituissero le vetrine ricche di oggetti di lusso, di indumenti, di stoffe di rara eleganza, di mostre gastronomiche, di primizie prelibate, di tutto ciò insomma che può far maggiormente sentire le limitazioni imposte dall'ora storica in cui viviamo.

Specialmente le vetrine centrali, quelle che sono più in vista, che hanno una tradizione di eleganza, debbono dare l'esempio della sobrietà, della semplicità. Questo ricordiamo perché la grande maggioranza delle vetrine, pur non avendo perduto la loro funzione di richiamo, mercè l'innato gusto nella presentazione dei prodotti di uso comune, abbia già assunto le volute caratteristiche.

Anche in questo settore bisogna essere in linea, perché anche così si concorre a cementare la solidarietà del popolo. I commercianti non dimentichino perciò le precise disposizioni impartite circa la necessità che l'esposizione al pubblico di merci ed in particolare di prodotti alimentari, sia intonata al clima di guerra.

L'addizionale straordinaria di guerra all'imposta generale sull'entrata

Importanti chiarimenti

L'Unione Commercianti comunica: «Dai quesiti che giornalmente ci vengono sottoposti da parte di molti nostri associati, abbiamo l'impressione che non tutti siano bene al corrente delle disposizioni relative all'addizionale straordinaria di guerra all'imposta generale sull'entrata.

Riteniamo opportuno pertanto riportare qui di seguito, in modo schematico e riassuntivo, le principali norme vigenti, ricordando a tutti indistintamente gli organizzati che per qualsiasi dubbio o chiarimento in materia tributaria possono rivolgersi all'Ufficio competente dell'Unione Commercianti.

Criterio generale

L'addizionale straordinaria di guerra, determinata in ragione dell'1 per cento, è dovuta, salvo casi particolari, in aggiunta all'imposta generale sull'entrata, indistintamente per tutti gli atti economici che danno luogo ad entrata imponibile.

Rivalsa

L'addizionale è esclusivamente a carico della persona od ente che consegue l'entrata e ne è pertanto vietata la rivalsa, anche indiretta.

Vendite al minuto

Per le vendite al minuto l'addizionale straordinaria di guerra è dovuta nella misura dell'uno e venti per cento e viene computata sul prezzo d'acquisto dei prodotti da parte del dettagliante, mediante integrazione dell'imposta assoluta sulle relative fatture.

Termine

L'assoggettamento delle fatture all'imposta deve essere effettuato entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento delle stesse.

Prezzo d'acquisto e spese accessorie

Per prezzo d'acquisto s'intende il prezzo delle merci, aumentato delle spese accessorie e di ogni altra somma addebitata in fattura all'acquisto, anche a titolo d'imposta.

Vendite al minuto in abbonamento

Per le vendite al minuto per le quali l'imposta generale sull'entrata si corrisponde in abbonamento, l'addizionale straordinaria di guerra si corrisponde egualmente nei modi indicati nel punto «Vendite al minuto».

Somministrazioni nei Pubblici Esercizi

Per quanto concerne le somministrazioni nei pubblici esercizi per le quali l'imposta generale sull'entrata si corrisponde in abbonamento, l'addizionale straordinaria di guerra si assolve mediante maggiorazione del canone annuo di abbonamento nella misura del cinquanta per cento.

Generi e prodotti soggetti all'imposta «una tantum»

Per i generi e prodotti (frumento, granoturco, lievito per panificazione, burro, zucchero, surrogati di caffè, spiriti puri e denaturati ecc. ecc.) per i quali l'imposta generale sull'entrata si corrisponde una volta tanto, con l'applicazione di quote fisse o di aliquote condensate, l'addizionale si corrisponde per ogni singolo atto economico, sul prezzo di vendita del prodotto stesso, praticato dal venditore all'acquirente, in base a fatture, il cui rilascio è obbligatorio.

Bestiame bovino, ovino e suino

Per tutti gli atti economici relativi al commercio del bestiame bovino, ovino e suino, non si applica l'addizionale straordinaria di

guerra, la quale è invece dovuta per il bestiame equino.

Vini, mosti ed uve da vino

Per quanto si riferisce al commercio dei vini, mosti ed uve da vino (soggetti allo speciale trattamento di cui all'art. 14 della legge 19 giugno 1940 N. 762) la addizionale straordinaria di guerra si applica limitatamente alla vendita al minuto.

Prodotti ortoflorofruttili e prodotti della pesca

L'addizionale straordinaria di guerra deve corrispondersi in forma di maggiorazione del canone di abbonamento all'imposta sull'entrata. Tale maggiorazione è di:

a) 13/48 del canone annuo di abbonamento all'imposta sull'entrata, pari al 27% del canone annuo globale, per i dettaglianti che vendono i prodotti citati in forma esclusiva o prevalente;

b) 13/192 del canone annuo di abbonamento all'imposta sull'entrata, pari al 10% del canone annuo globale, per i dettaglianti che vendono i prodotti citati in forma secondaria od accessoria.

Uova, pollame, conigli e cacciagione

Per il commercio al dettaglio delle uova, del pollame, dei con-

florofruttili e della pesca, nonché uova, pollame, conigli e cacciagione, corrispondono l'addizionale straordinaria di guerra nella misura dell'1,20%, da applicarsi sulla imposta indicata in documento di acquisto. Ciò tanto se essi corrispondono canoni fissi di abbonamento quanto se paghino canoni conteggiati col sistema induttivo della capitalizzazione del reddito di R. M.

2) I venditori ambulanti di prodotti ortoflorofruttili e della pesca, ed i venditori ambulanti di uova, pollame, conigli e cacciagione corrispondono l'addizionale di guerra nella misura del 50% dell'intero canone di abbonamento all'imposta sull'entrata.

Commercio prodotti tessili e dell'abbigliamento

Anche i dettaglianti di prodotti tessili e dell'abbigliamento devono corrispondere l'addizionale straordinaria di guerra nella misura dell'1,20% in base alla fattura relativa agli acquisti dei prodotti che essi vendono al minuto, e per i quali l'imposta sull'entrata viene assolta in abbonamento.

Prodotti soggetti all'imposta generale sull'entrata mediante quota fissa o con aliquota condensata all'ordine

Essi sono: frumento, granoturco, ecc. - lievito per panificazione - commercio del burro - zucchero - surrogati del caffè - spiriti denaturati - fertilizzanti ed anticrittogamici, sommaco - combustibili solidi - olii minerali - gas propano e butano - gas metano - libri - musica stampata - acqua e bevande gassate - acque minerali naturali - ghiaccio ed energia refrigerante - birra - legname resinoso - olio di germe di granoturco - seme bachi.

Per le vendite tutte dei prodotti su elencati, l'addizionale straordinaria deve corrispondersi, come tassativamente dispone l'art. 5 del decreto per ogni atto economico sul prezzo di vendita del prodotto praticato dal venditore al compratore ed in base alla corrispondente fattura, la cui emissione è obbligatoria in ogni caso tanto per la prima vendita effettuata dal produttore o fabbricante, quanto per ognuna delle successive.

I commercianti al dettaglio dei prodotti sopra indicati corrispondono essi pure l'addizionale nella misura dell'1,20% afferente alla vendita al minuto, in base alla fattura di acquisto dei prodotti venduti. Ciò salvo facendo quanto si è già detto circa la somministrazione nei pubblici esercizi.

Riteniamo opportuno precisare quanto segue per ogni rispettivo settore merceologico.

a) **Frumento, granoturco, ecc.** - L'addizionale è dovuta sull'ammontare di tutti i corrispettivi pagati per qualsiasi titolo in dipendenza del conferimento dei prodotti, senza distinzione tra prezzo base, quota di integrazione, premi od altri.

b) **Lievito per panificazione.** - L'addizionale di guerra, anziché nei modi normali, dovrà corrispondersi maggiorando le quote fisse d'imposta nel modo seguente: lievito secco da L. 0,30 a L. 0,45 per chilogrammo. lievito fresco da L. 0,10 a lire 0,15 per chilogrammo.

c) **Acque e bevande gassate.** - In deroga alle disposizioni generali, l'addizionale sarà corrisposta una tantum mediante maggiorazione del canone d'imposta sull'entrata. La maggiorazione è pari ai 13/48 del canone annuo d'abbonamento.

d) **Ghiaccio ed energia refrigerante.** - Per la somministrazione dell'energia refrigerante e per il com-

Chiarimenti sulla priorità per l'assunzione al lavoro di capi di famiglie numerose

L'Unione commercianti comunica: «Il Ministero dell'Economia Corporativa, al quale era stato sottoposto il quesito se l'art. 9 della legge 20 marzo 1940 n. 233 (relativa alla priorità per l'assunzione al lavoro di capi di famiglie numerose), doveva applicarsi ai capi di famiglia d'ambo i sessi, oppure solamente a quelli di sesso maschile e se il numero dei lavoratori da assumere in base a detta legge doveva essere rapportato alla totalità dei lavoratori occupati in ciascuna azienda, oppure solo a quelli di sesso maschile, con sua nota n. 4006/400 in data 16 ottobre c. a., ha precisato quanto segue:

«Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene che la citata disposizione vada riferita solo ai padri di famiglia numerosa e che i posti disponibili obbligatoriamente per essi devono essere calcolati in rapporto al numero dei lavoratori di sesso maschile di ciascuna azienda».

Censimento della carta entro il 10 gennaio

L'Unione commercianti comunica: Con decreto in corso di pubblicazione è stato recentemente disposto il censimento provinciale delle consistenze di carta esistenti presso le ditte commerciali alla data del 31 dicembre 1943.

Tale censimento riguarda tutti i vari tipi di carta a qualsiasi uso destinati e l'obbligo di denuncia incombe indistintamente a tutte le aziende commerciali che trattano tale articolo anche in forma accessoria.

I moduli per la denuncia di cui sopra, che dovrà essere presentata presso l'Unione Commercianti di Udine - via Vittorio Veneto, 17 - entro il 10 gennaio p. v., potranno essere ritirati presso la sede stessa, o presso le Delegazioni mandamentali di Zona.

mercio del ghiaccio, esclusa la vendita nei pubblici esercizi, l'addizionale dovrà corrispondersi una volta tanto, mediante maggiorazione della quota fissa d'imposta sull'entrata da L. 6 a L. 9,70 per ogni 1000 chilowattora impiegati dalle aziende nella produzione di tali elementi.

Se l'energia refrigerante od il ghiaccio di cui rispettivamente si effettua somministrazione o vendita siano ottenuti con l'impiego di energia termica od idraulica, l'addizionale straordinaria di guerra sarà pagata mediante maggiorazione del 50 per cento del canone di imposta sull'entrata dovuto dalle ditte produttrici.

e) **Birra.** - L'imposta straordinaria di guerra è corrisposta una volta tanto mediante maggiorazione della quota fissa d'imposta sull'entrata da L. 9 a L. 14,50 per ettolitro.

f) **Legname resinoso da opera.** - L'addizionale straordinaria di guerra deve essere corrisposta in base a fattura od altro documento da parte del venditore del taglio o della concessione del bosco o del legname direttamente prodotto.

g) **Libri.** - L'addizionale straordinaria di guerra si corrisponde mediante maggiorazione dell'aliquota condensata d'imposta generale sull'entrata, dal 2 per cento al 3 per cento.

i) **Commercio del burro.** - Per quanto si riferisce al commercio del burro, considerato che i grossisti assolvono sostanzialmente una funzione di intermediazione, l'addizionale straordinaria di guerra è dovuta, per i passaggi successivi a quello posto in essere delle ditte ammassatrici, limitatamente alla vendita effettuata dai grossisti nei confronti dei dettaglianti sul prezzo di vendita ed in base ad apposito documento del quale è in ogni caso obbligatoria l'emissione

Le disposizioni del Capo della Provincia sulla disciplina annonaria

(Continuazione della prima pagina)

sizioni. Risultando che il produttore abbia venduto al mercato nero il granoturco conferibile all'ammasso, il medesimo sarà obbligato a conferire parte del granoturco che ha potuto trattenerne per i fabbisogni familiari ed aziendali.

Anche il conferimento dei legumi (patate, fagioli, ecc.) non ha dato i risultati previsti, e, pertanto, anche per questi generi sarà richiamato il produttore alla rigida osservanza delle disposizioni sull'ammasso.

All'uopo il Direttore dell'Ufficio Provinciale accertamenti Agricoli diramerà precise tassative disposizioni agli uffici dipendenti, ai quali i Podestà e Commissari Prefettizi sono invitati a dare ogni necessario ausilio.

Conferimento carni e grassi suini.

La disciplina del conferimento delle carni e grassi provenienti dalle macellazioni di suini per uso familiare è completamente rilassata.

Anche in questo importante settore dell'alimentazione devono raggiungere quella rigida e voluta osservanza delle disposizioni in vigore. Richiamo quindi su tale argomento, ancora una volta, i Podestà e Commissari Prefettizi nonché il Commissario Prefettizio del Co. Pro. Ma.

Macellazioni clandestine.

Le macellazioni clandestine, in particolare quelle dei bovini e dei vitelli, hanno assunto un aspetto veramente impressionante ed allarmante, specialmente per i riflessi che hanno nella consistenza del patrimonio zootecnico.

Avverto fin da ora che non è improbabile un nuovo censimento del bestiame per accertare se i dati del censimento effettuato il 20 luglio 1943 corrispondono alla realtà, tenuto conto delle variazioni legali avvenute.

Indipendentemente dall'esecuzione di detto censimento, informo che, nei Comuni nei quali si verificano macellazioni clandestine si farà luogo a una minore assegnazione di carne e si precetterà un maggior numero di capi di bestiame a carico dei produttori.

La Sezione Provinciale della Alimentazione ed il Co. Pro. Ma. provvedano immediatamente ad eseguire tali disposizioni.

Infrazioni annonarie e borsa nera.

E' nota a tutti - e se n'è fatta eco anche la stampa - la recrudescenza preoccupante delle infrazioni annonarie e della losca attività degli speculatori, che si dedicano senza scrupoli al commercio clandestino, soprattutto minuto, di generi razionati o contingenti, ciò che incide sulle condizioni della pubbli-

ca alimentazione, determinando una rarefazione delle merci di prima necessità, destinata agli ammassi. Specie nel campo della macellazione clandestina di ovini, bovini e suini, il deprecatore fenomeno ha assunto proporzioni veramente preoccupanti.

Tale stato di cose è dovuto senza dubbio anche ad una rilassatezza degli organi che dovrebbero esercitare la vigilanza per la rigorosa osservanza delle norme emanate con precise disposizioni di massima od alla conseguente mancata azione di repressione.

E' intendimento di stroncare nel più breve tempo il lamentato fenomeno, colpendo inesorabilmente gli speculatori, fra cui corrieri e contadini, che dalle zone periferiche fanno affluire per vie illecite a centri urbani, generi alimentari diversi.

E' pertanto necessario che gli Organi responsabili portino tutta la loro vigile attenzione ad ogni proficua azione per attuare le direttive di massima impartite in materia, e ripetutamente richiamate.

A tal fine saranno potenziati adeguatamente i Reparti di Polizia (Agenti di Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Guardia di Finanza) chiamati ad assicurare l'esatta osservanza delle norme vigenti e l'accertamento della responsabilità.

Anche i servizi di polizia comunale, dei controllori annonari e dei molini devono funzionare.

Saranno istituiti posti di blocco su nodi stradali o linee tranviarie e ferroviarie.

Un rigoroso controllo dei prezzi dovrà essere esercitato.

Contro i trasgressori della disciplina dei consumi sarà proceduto con tutta speditezza e con pene severissime, delle quali si darà pubblicazione sulla stampa perchè serva di monito a tutti coloro che non intendono di osservare o credono di evadere le vigenti disposizioni.

Le Autorità e gli Enti, cui la presente circolare è diretta, sono formalmente invitati ad agire, ciascuno nella sfera di propria competenza, col massimo impegno affinché, al più presto, possa ottenersi il ripristino del regolare funzionamento dei servizi inerenti all'alimentazione e all'approvvigionamento.

Il Capo della Provincia:

f.to DE BEDEN

Dott. L. BADER

Specialista primario ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA già assistente volontario all'ISTITUTO RIZZOLI di BOLOGNA HA RIPRESO L'AMBULATORIO e riceve MARTEDI' ore 13-17 presso Casa di Cura dr. Castellani - Udine T. 1-84.

Provvedete in tempo,

se non l'avete ancora fatto, a mettere al sicuro i valori che tenete in casa! La loro custodia è una continua preoccupazione per voi. La maggior avvedutezza, la maggior diligenza, la maggior buona volontà non possono fornirvi sufficiente garanzia contro il furto, l'incendio, il deterioramento, lo smarrimento dei valori custoditi in casa, in locali necessariamente non attrezzati in modo conveniente! Nell'attuale stato di guerra questi pericoli sono considerevolmente aumentati. Provvedete quindi sollecitamente, per la vostra tranquillità, ad affittare una cassetta di sicurezza presso la Cassa di Risparmio di Udine. Titoli dello Stato, azioni, gioielli, argenteria, documenti di qualsiasi genere, troveranno sistemazione sicura nel moderno impianto corazzato fatto appositamente costruire dalla CASSA DI RISPARMIO DI UDINE nei locali di via Zanon n. 25, con sistemi che offrono la maggiore sicurezza e comodità.

I fitto è minimo, massime le garanzie, limitato però il numero delle cassette ancora disponibili.

Per informazioni potrete rivolgervi sia agli sportelli della CASSA DI RISPARMIO DI UDINE in Via del Monte n. 1 sia agli sportelli dell'Esattoria Comunale in Via Zanon n. 25. Il servizio cassette di sicurezza funziona anche presso le Filiali di Cervignano, Latisana, Pordenone, S. Daniele e Tolmezzo.

VITA COMMERCIALE

Costituzioni di Società variazioni e bilanci

Ingg. Bortolussi & Marson Maniaco. — Società in nome collettivo. Con atto Notaio Marzona dott. Nicolò di Udine la Società prorogava la sua durata al 24 novembre 1945.

Società Sacilese Metano - Sacile. — Il Consiglio di amministrazione della Società deliberava l'aumento del capitale sociale da L. 360.000 a L. 600.000, aumento da offrire in opzione ai soci in proporzione delle rispettive partecipazioni.

S.A. Arti Grafiche Pordenone già F.lli Gatti - Pordenone. — Capitale L. 420.000. La Società ha chiuso il proprio bilancio al 30 giugno 1943 con un utile di lire 27.169,05.

S.A.F.A.U. - Ferriere ed acciaierie di Udine. — Società anonima - Capitale L. 1.992.000. Con atto Notaio Cavalieri di Udine la Società deliberava l'aumento del capitale a L. 5.000.000.

C.I.M.E.S. - Costruzioni Idrauliche Marittime Edili Stradali - Pordenone. — Con atto Notaio Toscano dott. Gerardo di Pordenone i sigg. Pegan dott. Adolfo di Andrea da Roma e Perna ing. William di Adolfo da Gorizia, costituivano una società a responsabilità limitata sotto la ragione sociale «Costruzioni Idrauliche Marittime Edili Stradali - C.I.M.E.S.» con sede in Pordenone e col capitale di lire 50.000 con-

e veniva eletto a nuovo Amministratore della Società stessa il sig. Masieri Angelo di Paolo che dichiarava di accettare.

S. A. Fornaci di Torsa - Venzone. — Società anonima. Capitale L. 550.000. La Società ha chiuso il proprio bilancio al 31 maggio 1943 con le seguenti risultanze: Attivo L. 980.947,70; Passivo L. 970.317,20; Utile lire 10.630,50.

S. A. Immobiliare Agricola Lagunare. - Udine. — Società anonima capitale L. 10.000. La Società ha chiuso il proprio bilancio al 30 giugno 1943 con le seguenti risultanze: Attivo L. 497 mila 114,50; Passivo L. 484 mila 911,70; Capitale netto L. 10 mila; Utile netto L. 2.202.

Berini Ferretti e Tomasini - Società Friulana per l'esportazione del cartoccio e delle sue applicazioni - Reana del Roiale. — Con atto Notaio Tavasani dott. Ermete di Tricesimo la signora Harichè Enrichetta fu Enrico in Ferretti recedeva dalla Società la quale resta consolidata nelle persone dei due soci rimasti Berini Ugo fu Massimo e Tomasini Celeste fu Giuseppe. La nuova denominazione della Società è: «Società in nome collettivo Berini & Tomasini - Società friulana per la esportazione del cartoccio e sue applicazioni».

S. A. Distillatori del Friuli - Udine. — Società Anonima. Capitale sociale L. 100.000. La Società ha chiuso il proprio bilancio al 30 giugno 1943, con una perdita di L. 161.882.

S. A. Distilleria Candolini - Tarcento. — Società anonima. Capitale L. 50.000. La Società ha chiuso il proprio bilancio al 30 giugno 1943 con un utile netto di L. 27.103,70.

Registro delle ditte

NUOVE ISCRIZIONI

35492 - **Beltrame Maria** di Domenico — Udine, via Bertolo N. 17 — Vendita frutta in forma ambulante.

35505 - **Boretti Battista** fu Gio Batta — Udine, via Paolo Sarpi, 25 — Esercizio trattoria.

35502 - **Carlini Maria** fu Bernardino — Udine, via Grazzano 8 — Rivendita pane, pasta, riso, farine e paste dolci.

35509 - **Cattapan Amelia** fu Luigi — Udine, viale Principe Umberto N. 66. — Bar.

35503 - **Impresa Costruzioni Edili Elettriche Friulana** (Società a responsabilità limitata) — Udine, piazzetta Valentini — Costruzioni edili, stradali, idrauliche, impianti idroelettrici in genere ed impianti e costruzioni affini e accessori.

35490 - **Malsano Armellina** fu Sebastiano — Udine, via Anton L. Moro N. 8 — Esercizio pubblico di trattoria.

35493 - **Montagna Sorelle** di Lucia e Ida Montagna — Udine, viale Duodo N. 39 — Produzione caramelle, biscotti e dolci in genere.

35513 - **Puppi Margherita** — Udine, via Martignacco N. 33 — Confezioni maglierie per conto di terzi.

35504 - **Pusa Margherita** in Mentastri — Udine, via Palladio N. 1 — Bar analcolico.

35510 - **Paulon Carlo** fu Francesco — Barcis — Chincaglierie, terzaglie e cenciaiolo in forma ambulante.

35508 - **Iacobuzzo Eugenio** di Agostino — Faedis — Commercio all'ingrosso di fieno, legna, carbone, castagne ed altre frutta in genere.

35491 - **Ceretti Luigi** di Giuseppe — Latisana — Ambulante pesce, frutta e verdura.

35501 - **Bolzico Fratelli** (Luigi e Ruggero) (Società di fatto) — Manzano — Fabbricazione sedie, cerchi per biciclette e parafranghi, mobilio e falegnameria.

35494 - **Pellegrineschi Ubaldo** fu Olimpio — Latisana — Ambulante pesce, frutta, verdura, polame, conigli e uova.

35497 - **Mauro Guido** — Martignacco — Impresa edilizia e stradale.

35498 - **Costruzioni idrauliche marittime edili stradali (C.I.M.E.S.)** (Società a responsabilità limitata) — Pordenone — Assunzione di appalti per costruzioni civili, idrauliche, industriali e stradali.

35507 - **Gnes Mafalda** ved. Fabbris — Pordenone — Tessitrice tele in genere.

35496 - **Merlo Luigi** fu Francesco — Pordenone — Sartoria da uomo.

35511 - **Seratti Marcello** Pordenone — Maniscalco artigiano.

35506 - **Cudiz Luigia** fu Antonio — Povoletto — Ambulante uova e polli.

35512 - **Trani Luciano** di Ciro — Sacile — Impresa edile.

35495 - **Melchior Gemma** fu Valentino — S. Daniele del Friuli — Trattoria.

35500 - **Cimbaro Margherita** in Biasizzo — Tricesimo — Osteria.

35499 - **Pignoni Giuseppe** fu Giovanni — Tricesimo — Caffè e osteria con superalcolici.

CESSAZIONI

1147 - **Montagna Luigi** — Udine, Viale Duodo Int. N. 39 — Fabbricazione caramelle e biscotti con negozio in Via Savorgnana 7 — Cessata in data 12 Giugno 1943 per decesso del titolare.

33079 - **Società Anonima Cereagricola Provinciale di Udine** — Udine, Via Aquileia N. 133 — Esercitare la funzione di commissaria, curare gli ammassi e la distribuzione, acquistare se del caso articoli necessari al lavoro, eseguire forniture di merci, servizi collettivi trasporti ecc. di tutto ciò che concerne commercio cereali, legumi, foraggi e prodotti agricoli. Cessata in data 18 Agosto 1943.

19683 - **Giust Giovanni** di Paolo Sacile — Mediatore — Cessato in data 1. novembre 1943.

33654 - **Società Anonima Fabbriche Riunite Curvati e Compensati** — Udine, via Brenari N. 29, e sede amministrativa e direzione in Conegliano Veneto — Industria e commercio mobili e sedie di legno curvato, legnami compensati e commissionarie — Cessata in data 26 Ottobre 1943 in seguito a fusione con la società anonima Baroni Ernesto - Torino con sede in Conegliano.

Rinnovate l'abbonamento

A tutt'indistintamente è stato inviato il bollettino di c/c postale per il rinnovo della quota di abbonamento per il prossimo 1944.

Effettuate subito la rinuncia di L. 20 anche a mezzo di vaglia od assegno bancario indirizzato alla Amministrazione, Via C. Ciano 7, Udine.

Non costringeteci a sopportare gravose spese di solleciti!

Prezzi

Piombo e zinco

«A seguito della abolizione della integrazione da parte dello Stato vengono fissati come segue i prezzi di vendita, da parte del produttore, per le seguenti merci:

Piombo in pani di prima fusione

L. 8.500 alla tonn. per quantitativi da dieci tonn. in più;
L. 8.550 per quantitativi di 5 tonn. e più, ma inferiori a dieci;
L. 8.600 per quantitativi inferiori a 5 tonn.

Zinco in pani di prima fusione

L. 9.600 alla tonn. per quantitativi da 20 tonn. in più.
L. 9.700 alla tonn. per quantitativi di 5 tonn. o più, ma inf. a 20;
L. 9.800 per quantitativi inferiori a 5 tonn.

Zinco in pani elettrolitico

L. 9.500 alla tonn. per quantitativi da 20 tonn. in più.
L. 9.600 per quantitativi di 5 tonnellate o più, ma inferiori a 20.
L. 9.700 per quantitativi inferiori a 5 tonn.

Per le vendite del piombo al consumo, i prezzi come sopra stabiliti vengono aumentati di L. 50 alla tonn., che i produttori dovranno versare all'Ufficio Metalli Nazionali ai fini previsti dall'art. 5 del R. D. L. 19 gennaio 1939 n. 203, nonché di altre L. 50 alla tonn. per il soprapprezzo previsto dall'art. 5 del R.D.L. 28 aprile 1939 n. 780.

Grassi suini

Si effettuerà in questi giorni una prima distribuzione ai Comuni della Provincia di grassi suini. Tale distribuzione sarà effettuata tramite i grossisti su buoni emessi a cura dell'Ufficio Distribuzione.

I prezzi dei tre prodotti (lardo, strutto, pancetta e guancia) vengono così fissati:

da raccoglitore a grossista, franco deposito raccoglitore Lire 17,85 al kg.;

da grossista a dettagliante, franco negozio dettagliante, quando questi risiede nello stesso Comune del grossista o franco vagone partenza quando il dettagliante risiede in Comune diverso L. 18,40 al kg.;

da dettagliante a consumatore L. 21,20 al kg.

Le Commissioni Comunali maggioreranno il prezzo al consumo nel caso che il dettagliante non risieda nel Comune del grossista, delle effettive spese di trasporto.

Formaggio grana

In questi giorni sarà pure disposta una assegnazione di formaggio grana, il cui prezzo viene fissato come segue:

da grossista a dettagliante L. 30 al kg.

da dettagliante a consumatore L. 34. al kg.

Il prezzo all'ingrosso si riferisce per merce resa franco negozio dettagliante nel caso in cui il dettagliante risieda nello stesso Comune del grossista, o franco vagone partenza, compreso il carico sul vagone, nel caso in cui risieda in altro Comune.

Le Commissioni Comunali maggioreranno, nel secondo caso, il prezzo al consumo della effettive spese di trasporto.

Salame da cuocere e salame crudo da affettare

La Sezione Provinciale dell'Alimentazione ha comunicato i seguenti nuovi prezzi degli insaccati:

Salame da cuocere S. B. da Co. Pro. Ma. a dettagliante, al kg. L. 26,75;

da dettagliante a consumatore al kg. L. 32,50.

Salame crudo da affettare S. B. da Co. Pro. Ma. a dettagliante, al kg. L. 37,70;

da dettagliante a consumatore, al kg. L. 46.

L'interesse delle Categorie di seguire «Il Commercio Friulano»

Le disposizioni e le norme ministeriali e confederali, riguardanti tutti i settori del commercio sono numerosissime, specie in questo periodo di economia di guerra.

Per queste ragioni, i commercianti hanno tutto l'interesse di leggere «Il Commercio Friulano» nel quale esse vengono pubblicate. Seguire attentamente «Il Commercio Friulano» significa avere dirette e regolari conoscenze delle notizie commerciali economiche e sindacali che disciplinano il ritmo della propria azienda; significa evitare infrazioni, sia pure involontarie, alla disciplina del commercio. Significa, infine, tenersi sempre in linea, eliminando disagi che richiedono perdita di tempo: prezioso per tutti, ma più specialmente per i commercianti.

Grave lutto del collega Serafini

Il collega Carlo Serafini de «Il Popolo del Friuli» è stato colpito in questi giorni da un grave lutto per la perdita del padre suo Nicolò Serafini avvenuta dopo un'esistenza dedicata alla famiglia ed al lavoro.

Lo Scamparo, aveva 82 anni, da appena poco tempo si era ritirato dai suoi affari che l'avevano affermato come uno fra i più attivi e rinomati rappresentanti della città nel ramo alimentare. Le estreme onoranze funebri, tributategli nella giornata di S. Stefano, sono risultate una vera attestazione di quanto affetto godeva in vita lo Scamparo nella cerchia dei suoi amici e fra quanti avevano avuto occasione di apprezzare le sue doti di esemplare cittadino.

Ai figli rag. Guido della Banca del Friuli, Augusto, della «SEPRAL», e particolarmente al collega Carlo, ai congiunti tutti, le espressioni del più vivo cordoglio da parte della Direzione e dell'Amministrazione de «Il Commercio Friulano».

La morte del cav. uff. Venier Presidente della Banca Cooperativa Udinese

Ad ottant'anni compiuti ha chiuso la sua laboriosa esistenza il cavaliere uff. geom. Giusto Venier presidente da trent'anni della Banca Cooperativa Udinese e nota figura d'industriale. Orfando dalla Carmia egli si dedicò all'industria dei laterizi fondando la Società dei Cementi del Friuli e la S. A. Fornaci di Passignano. Per onorare la sua memoria la Banca Cooperativa ha istituito una borsa di studio di lire 50 mila a favore d'uno studente meritevole della Scuola Professionale e Commerciale.

Lutto dei fratelli Variola
Un grave lutto ha colpito i fratelli Variola per la morte del cav. Francesco Variola comproprietario della Ditta meritatamente nota nel campo dell'industria molitoria nazionale. L'Estinto aveva contribuito con la sua operosità agli sviluppi dell'Azienda apportando sempre l'esempio della sua volontà della sua competenza, della sua correttezza. D'animo buono ed aperto egli era stimato ovunque e la sua dipartita

Assegno circolare

L'assegno circolare emesso dalle Banche, è il più pratico e sicuro sostituto della moneta. Diffondetene l'uso.

TINTORIA - PULITURA
COMINO
UDINE - Riva Bartolini - tel. 1419
IL VERO RISPARMIO

Erika DITTA **ELIOS** ORTOLANI UDINE Piazza Duomo N. 5 Telefono 4-20
Macchine per Scrivere e da Calcolo Duplicatori - Accessori - Dattilografia OFFICINA SPECIALIZZATA per riparazioni di qualsiasi macchina

BANCA DEL FRIULI
Sede e Direzione Centrale: UDINE
Capitale L. 4.000.000.—; Riserve L. 11.725.000.—
FILIALI:
ARTEGNA - AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDONONS - CORDOVADO - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO - LAVISANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE - MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO - PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE - PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO - TARCENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE
RECAPITI:
AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZZETTO - FAEDIS - LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONF - TRAVESIO - VENZONE
ESATTORI CONSORZIALI:
AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA - NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSA
LA BANCA DEL FRIULI
quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce

NOTIZIARIO

La procedura per la liquidazione dei danni di guerra

Negli ultimi tempi sono stati lamentati ritardi nello svolgimento delle pratiche di liquidazione dei danni di guerra.

Occorre però rilevare che una certa percentuale dei casi di ritardata liquidazione è conseguente alla irregolare compilazione delle domande presentate dagli interessati o alla insufficiente documentazione. Si ritiene opportuno ricordare al riguardo, da parte degli stessi Uffici competenti, che le domande di risarcimento, redatte sugli appositi stampati forniti dalla amministrazione, o, in mancanza, su formulari analoghi, dovranno contenere la descrizione dei beni danneggiati distinguendone per categorie, con l'indicazione del valore venale in comune commercio che essi avevano nel mese antecedente alla dichiarazione di guerra per gli immobili e al momento del danno per i mobili.

Le domande dovranno inoltre essere corredate: per gli immobili: della copia autentica dell'atto o degli atti di acquisto del relativo certificato di trascrizione, del certificato catastale, nonché degli eventuali documenti atti a provare la distruzione o il deterioramento; per i mobili: dei documenti che il danneggiato sia in grado di produrre, e, comunque, dell'indicazione di ogni altro mezzo atto a provare il diritto del richiedente sulle cose danneggiate, l'esistenza delle medesime e la conseguente perdita o distruzione.

Si ricorda infine che le indennità per danni di guerra non possono essere cedute se non con il consenso degli Uffici liquidatori, che lo accorderanno solo per evidenti e non gravi ragioni di convenienza. Esse non possono inoltre essere pignorate o sequestrate salvo che per crediti alimentari.

Il versamento dei contributi per l'assistenza di malattia ai lavoratori

Avviso alle ditte commerciali

L'Ufficio provinciale di Udine della mutualità fascista - Settore Commercio - rende noto a tutte le ditte commerciali, cooperative, consorzi agrari, professionisti ed artisti, barbieri e parrucchieri ecc., iscritti alla ex Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio, direzione compartimentale di Udine via Vittorio Veneto 11, che, a partire dal 1. gennaio 1944, i versamenti dei contributi dovranno essere eseguiti sul nuovo c/c postale N. 9/13379 della provincia di Udine - intestato alla Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Venezia - Conto mutualità fascista - settore commercio - Ponte dei Greci n. 3405 - ufficio del c/c di Venezia.

Si raccomanda vivamente a tutti i datori di lavoro di attenersi alle nuove disposizioni, onde evitare facili confusioni e disguidi che potrebbero derivare dalla mancata osservanza delle norme summenzionate.

Il vecchio c/c postale potrà essere usato solo fino alla data del 31 dicembre 1943 da tutte quelle ditte che non avessero ancora regolarizzato la loro posizione contributiva per l'anno in corso.

Si avverte inoltre tutte le aziende di panificazione che, dal 1. gennaio 1944 i versamenti per contributi «Cassa ferie», dovranno essere esclusivamente effettuati sul c/c postale n. 3/422 presso l'ufficio dei conti correnti postali di Milano.

Contrassegni speciali sui quaderni

L'Unione Commercianti comunica: «La Federazione Nazionale Fascista dei Commercianti della Carta, del Libro ed Affini con recente sua circolare ha precisato che permane tuttora l'obbligo, da parte delle ditte commerciali interessate, dell'applicazione dei contrassegni sui quaderni.

Nel mentre pertanto richiamiamo indistintamente tutte le aziende interessate all'osservanza di quanto sopra, portiamo a conoscenza delle stesse che quanto prima sarà provveduto, a mezzo di appositi interessati, ad effettuare dei controlli presso le aziende stesse, onde accertare se la disponibilità dei contrassegni sia conforme alle esigenze della presumibile vendita di quaderni e se i quaderni posti in vendita siano muniti dell'apposito contrassegno corrispondente alla fogliatura debitamente annullata.

Contro gli inadempienti saranno presi dei severissimi provvedimenti.

Rubrica dei quesiti

Addizionale straordinaria di guerra

Integrazione straordinaria di guerra

DOMANDA (G. P. - Spilimbergo) Il D. L. 3 giugno 1943 n. 452 - Addizionale Straordinaria di Guerra - all'articolo 3, dice: «L'addizionale straordinaria è dovuta nella misura del 1,20 per cento e si applica in base al prezzo d'acquisto dei prodotti da parte del dettante, mediante integrazione dell'imposta assoluta sulle relative fatture».

Il termine «mediante integrazione dell'imposta assoluta sulle relative fatture» si deve intendere come saldo fra la quota 1 per cento che il fornitore applica in fattura e l'1,20 per cento di legge - cioè per la sola differenza del 0,20 per cento, oppure si deve calcolare l'intero 1,20 per cento una nuova volta, oltre alla aliquota 1 per cento di cui sopra?

RISPOSTA. L'integrazione di cui parla l'art. 3 del Decreto Legge 3 - 6 1943 n. 452 si riferisce alla imposta ordinaria (2%) e non già all'addizionale (1%) a carico del venditore.

Il compratore, che acquista per rivendere al minuto, è tenuto a corrispondere l'addizionale (relativa alle vendite al dettaglio) applicando il tributo nella misura dell'1,20% (tranne quando il tributo è assolto all'origine e all'addizionale dell'1% applicata dal venditore).

Avviso importante

Gli abbonati al giornale di città e Provincia hanno già ricevuto in questi giorni l'avviso di pagamento della quota per l'anno 1944, in L. 20.

Tale importo dovrà essere versato a mezzo del c/c postale 9-5469, oppure con vaglia, od assegno bancario indirizzato alla Amministrazione, Via C. Ciano 7, Udine.

Tutte le ditte invece che hanno iniziato l'abbonamento nel corrente 1943, tramite l'Unione dei Commercianti dovranno attenersi, per il rinnovo, alle disposizioni che verranno loro inviate dalla Delegazione di Zona cui appartengono.

GIUSEPPE PIVETTA
Direttore responsabile

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE
Via Treppo 1 - Telef. 2-52

Protesti cambiari

Elenco dei protesti cambiari elevati in Provincia di Udine nel mese di Novembre:

Dagli Elenchi del Tribunale di Udine
Allevi Giuseppe - Torviscosa
Angeli Antonio - Cividale
Bernardi Cesare - Udine
Candotti Dina - Udine
Cristofoli Ottorino - Udine
De Clara Maria - Cividale
Isastia Mario Henriquez - Udine (2 effetti)
Miculan Silvia - Udine
Miro Michele - Udine
Nardini Giuseppina - Cividale
Nimis Agostino - Udine
Pesante Gianni e Riccardo - Udine
Specogna Pasquale - Tarceffa
Rossi Gori Laura - Udine

Dagli Elenchi del Tribunale di Pordenone
Bozzolo Luigi - Spilimbergo
De Zorzi Italo - Andreis
Giul Ines - Romano di Fontanafredda.

Stato Civile di Udine

dal 13 al 26 dicembre

Nati: 48; Morti: 65; Matrimoni: 15

olivetti

Macchine per scrivere

Contabili e da Calcolo

Schedari Synthesis Olivetti

Concessionaria esclusiva per le zone di Udine e Gorizia

Ditta Enrico Tudelli

UDINE - Via Mercatovecchio, 19 - Telef. 12-26

Via Cavour, 2 - Telef. 8-60

GORIZIA - Corso Vittorio Emanuele III, 20

Telef. 7-07

Specialista

MALATTIE DEGLI OCCHI


E DIFETTI DELLA VISTA

Dr. MICHELE SONZIO

UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-34

Consultazioni:

tutti i giorni dalle 10-12 15-17



A tutti i nostri associati giungano gli auguri più belli di Capodanno

ALBERGO RISTORANTE
ANCORA D'ORO
UDINE - Via Belloni 13 - Tel. 6 22
Proprietaria L. COSMARO p. a.

Auto-officina CLOCCHIATTI
VIA TREPPO, 20 - Telefono 41 p. a.

E. ORTOLANI
Macchine per scrivere - Calcolatrici - Riparazioni - Cambi
UDINE - Piazza Duomo 5 - Telefono 4-20 p. a.

Distilleria Canciani & Cremese
di VITTORI e FIGLI
UDINE
Via Mentana, 4 p. a.

S.A.F.E.
SOCIETÀ AUTOINDUSTRIALE FRIULANA
Telefono 12 - Magazzino, Officina, Fortineria // Telefono 8-49 - Uffici

OFFICINA MECCANICA - OFFICINA ELETTRICA
EMPORIO RICAMBI
LINEE AUTOMOBILISTICHE p. a.

GALLERIA VENEZIANA
LAMPADARI - CASALINGHI - BOMBONIERE
ARTICOLI REGALO ECC.
UDINE - Mercatovecchio - Tel. 17-58 p. a.

CASA DEL PNEUMATICO di A. Parmeggiani
Premiato laboratorio per la vulcanizzazione e ricostruzione della gomma
DEPOSITO GOMME - ASSISTENZA TECNICA GRATUITA
UDINE - Piazzale Palmanova, 7 - Tel. 11-03 p. a.

F. MONTERISI
"MODERNA TORREFAZIONE DEL CAFFÈ"
Via Castellana 2 / UDINE / Telefono 10-53
DEPOSITO: Surrogati di Caffè - Tè - Dolciumi ecc. p. a.

SOCIETÀ ANONIMA
FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI
UDINE - Via Manin, 16 - Tel. 3-54 p. a.

LA COMBUSTIBILE

del cav. F. DEL FABBRO - UDINE

MAGAZZINI: Via A. Caccia 22 e Via Hermada 2

TELEFONI: Magazzini 6-86 - Abitazione 16-16

Carboni e Legna

p. a.

SOCIETÀ ANONIMA UECA ITALIANA

Succursale: UDINE - Via Pelliccerie num. 9 p. a.

LA DITTA DIANA & ROMANELLI

UDINE - Via Teobaldo Ciconi, 12-18 - Telef. 5-55 p. a.

Ditta ITALICO PIVA di D. Magnani
COMBUSTIBILI
UDINE - VIA SUPERIORE 40 - TELEFONO 1.36 p. a.

CASA DI SPEDIZIONI MESSAGGERIA LIGURE - LOMBARDA

di GIULIO VERGANI

Servizio autotrasporti regolare diretto con mezzi propri dalla Lombardia, Piemonte e Liguria
UDINE - VIALE DELLE FERRIERE, 40 - TELEFONO 15-06 p. a.

PIGNAT

Articoli Fotografici

VIA RAUSCEDO p. a.

VIA MANIN

CONFEZIONI "GAUDIO"

UDINE - Via Cavour, 14 - Telefono 3-69 p. a.

Tintoria COMINO

Telefono 14-19 p. a.

Riva Bartolini

Cooperativa Friulana di Consumo

UDINE

Udine

p. a.

Ditta M. PIANI

di L. & E. PIANI
INDUSTRIA DEL MOBILE
CERVIGNANO p. a.

Dr. G. FALESCHINI
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA
MALATTIE VENEREE e PELLE
Riceve: 10-12.30; 15-16.30; 18-19.30
UDINE: Vicolo Brovedan 6
Telefono 13-66
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

CASA DI CURA PEE
MALATTIE DEGLI OCCHI
del Dott. T. BALDASSARRE
SPECIALISTA
Visite e consulti 11.30-12.30 15-17
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA
(già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360
Aut. Pref. 8775 Udine 8-6-928

CASA DI CURA
Dr. F. PELIZZO
Specialista per le malattie
d'ORECCHIO - NASO - GOLA
presso la Clinica Otorinolaringologica
della R. Università di Firenze
Udine - Via Riva 32 - Telef. 652
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

MALATTIE NERVOSE
Dr. L. MEZZINO
già assist. Clinica neuropatologica
R. Università di Napoli
Medico Ospedale Psichiatrico
UDINE - Via Voltorno, 33
Riceve ore 13-15

Prof. S. STEFANINI
Docente Clinica Pediatria
R. Università di Bologna
Primario Ospedale Civile
Specialista Malattie dei BAMBINI
Via Roma 16 - Tel. 15-08
Riceve 11-13 15-17

MALATTIE DEGLI OCCHI
DIFETTI DI VISTA
Prof. A. ALIQUO'-MAZZEI
Doc. della R. Università di Padova
Primario dell'Ospedale Civile
UDINE - Via N. Sauro 1 - tel. 5-22
Riceve: 11-12.30 e 15-17

Dr. ERMES FAIONI
MEDICINA GENERALE
MALATTIE REUMATICHE
SCIATICA
Ambulatorio via Rauscedo n. 1
dalle 13.30 alle 15 - Tel. 18-40